

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE "ASSOCIAZIONE SCIENTIFICA DOCENTI UNIVERSITARI"

Titolo I - Costituzione e scopi

Art. 1 – Denominazione, sede sociale, e territorio di operatività

E' costituita un'Associazione culturale denominata "ASSOCIAZIONE SCIENTIFICA DOCENTI UNIVERSITARI".

L'Associazione ha sede in Bologna, via Titta Ruffo 7, int. 6, ed opera principalmente nel territorio dello Stato italiano

Art. 2 – Oggetto e fini sociali

L'Associazione non ha scopo di lucro e svolge attività di utilità sociale, nei confronti degli Associati e di quanti, anche a livello internazionale, operano nei settori dell'istruzione, della formazione e della ricerca nelle università.

L'Associazione ha come fini quelli:

- a) di promuovere e ravvivare l'amicizia tra gli Associati, inclusi i loro famigliari, e di mantenere i legami con l'Università;
- b) di pubblicare i migliori contributi scientifici, anche pregressi, degli Associati, compreso in idonei siti digitali, istituendo anche un "premio per il merito" da attribuirsi annualmente.
- c) di favorire le relazioni fra l'Associazione e le Istituzioni accademiche, nonché con le Associazioni degli Studenti e dei laureati;

A tale fine, l'Associazione promuove e coordina incontri e ricerche collettive tra gli Associati studiosi; ha scopi di promozione e difesa delle peculiarità proprie dell'istruzione e della formazione universitaria, e di diffusione degli studi e delle esperienze degli Associati.

Per il raggiungimento di tali fini l'Associazione potrà svolgere le seguenti attività:

- a) organizzare congressi, conferenze, dibattiti in particolare su temi interdisciplinari, e pubblicarne gli atti.
- b) coordinare lo svolgimento di altre iniziative di incontro e di studio nonché di ricerca anche applicata su temi concernenti l'oggetto sociale.
- c) aderire ad organismi internazionali e stranieri aventi fini analoghi o collaborare con essi
- d) pubblicare, anche in forma digitale, scritti dei Soci che il Consiglio direttivo ritenga particolarmente meritevoli
- e) porre in essere tutte le iniziative funzionali agli scopi da essa perseguiti e gli interessi di cui essa è portatrice.

Art. 3 - Associati

Possono associarsi tutti i professori e ricercatori universitari, italiani e stranieri, in servizio o già in servizio nelle università, che abbiano interesse al raggiungimento degli scopi dell'Associazione e presentino domanda di iscrizione nei modi previsti dal presente statuto.

Possono inoltre far parte dell'Associazione, per cooptazione proposta dal Consiglio direttivo, insigni studiosi che con i loro scritti abbiano dato un rilevante contributo nelle aree disciplinari dell'istruzione universitaria.

Art. 4 – Categorie di Associati

Gli Associati si dividono in Fondatori, Ordinari e Sostenitori.

Sono Fondatori a vita coloro che hanno concorso alla costituzione dell'Associazione.

Sono Ordinari tutti coloro che aderiscono all'Associazione nel corso della sua esistenza, sostenendone le attività tramite il versamento della quota associativa annuale.

Sono Sostenitori coloro che annualmente provvedono a versamenti ulteriori alla quota associativa, in segno tangibile di appoggio alle iniziative ed all'attività dell'Associazione.

La divisione degli Associati nelle suddette categorie non implica alcuna differenza di trattamento in merito ai loro diritti e doveri nei confronti dell'Associazione

Tutti gli Associati in regola con il pagamento della quota annua hanno diritto all'elettorato attivo e passivo, e hanno diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e degli eventuali regolamenti e per la elezione degli organi sociali.

Art. 5 – Adesione all'Associazione

Per aderire all'Associazione occorre avanzare domanda scritta e firmata, indirizzata al Presidente. In tale domanda deve essere anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello statuto sociale e la disciplina relativa, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea ed a partecipare alla vita associativa.

Il Presidente sottoporrà la domanda all'approvazione del Consiglio Direttivo, il quale dovrà procedere a scrutinio segreto entro sessanta giorni dal suo ricevimento. Il diniego non deve essere motivato, ma l'interessato può proporre appello in Assemblea.

L'ammissione non è efficace se, entro trenta giorni dalla comunicazione all'interessato, non è pervenuta all'Associazione l'accettazione accompagnata dalla prova dell'avvenuto pagamento della quota annuale.

Art. 6 – Quota associativa annua; sospensione e perdita della qualità di Associato

Le facoltà e gli obblighi inerenti alla qualità di Associato si acquistano dal giorno del pagamento della quota associativa per l'anno in corso

Entro il mese di novembre dell'anno precedente il Consiglio Direttivo stabilisce la misura della quota associativa per l'anno successivo, e la comunica agli Associati che devono versarla entro il successivo mese di gennaio sul conto corrente intestato all'Associazione.

Il mancato versamento della quota associativa annuale comporta la sospensione dalla qualità di Associato e, se proseguito per due anni consecutivi, comporta la perdita della qualità di Associato.

La qualità di Socio può essere perduta a seguito di esclusione per gravi motivi, adottata dall'Assemblea a voto segreto e a maggioranza dei Soci votanti, su proposta del Consiglio Direttivo, il quale deve previamente sentire il Socio ove questi ne faccia richiesta. La delibera di esclusione deve essere comunicata per iscritto all'interessato.

La perdita della qualità di Socio è pronunciata dal Consiglio Direttivo e comunicata all'interessato.

Art. 7 – Diritto di recesso dell'Associato

Ogni Associato può in ogni momento esercitare il diritto di recesso; tale diritto ha effetto a decorrere dal secondo mese successivo a quello nel quale il Consiglio Direttivo riceve la relativa notifica.

La qualità di Socio si perde:

- a) per mancato pagamento della quota associativa;
- b) per esclusione decisa dal Consiglio Direttivo in caso di comportamento contrario agli scopi dell'Associazione.

L'associato escluso può proporre appello alla prima Assemblea ordinaria utile.

Art. 8 – Esercizio dei diritti sociali

L'esercizio dei diritti sociali spetta agli Associati regolarmente iscritti e in regola con il versamento della quota associativa.

E' garantita l'uniformità del rapporto e delle modalità associative, volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo.

Le quote e i contributi associativi non sono restituibili né trasferibili.

Titolo II - Organi dell'associazione

Art. 9 – Organi dell'Associazione

Gli organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Segretario
- e) il Tesoriere.

L'elezione degli organi amministrativi non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Art. 10 - Assemblea

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione.

Tutti gli Associati in regola con gli obblighi imposti dall'Associazione, ed in particolare con il versamento delle quote associative, possono partecipare all'Assemblea.

Ciascun Associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare all'Assemblea da altro Associato mediante delega scritta e firmata; la delega può essere conferita solo ad altro Associato.

Sono ammesse al massimo due deleghe. E' garantita l'osservanza del principio del voto singolo.

Anche gli Enti hanno diritto ad un voto in Assemblea.

Art. 11 – Convocazione e funzionamento dell'Assemblea

L'Assemblea è convocata dal Presidente in via ordinaria una volta ogni due mesi e nella sua operatività potrà usufruire anche di sistemi telematici.

L'Assemblea è convocata dal Presidente una volta all'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo

Qualora l'Assemblea veda la presenza fisica di almeno la metà degli associati, in occasione della riunione annuale potrà essere organizzata una giornata di studio.

L'Assemblea inoltre provvede a:

- eleggere gli organi sociali;
- delineare il programma delle attività sociali;
- deliberare sulle modifiche del presente statuto;
- approvare gli eventuali regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell'attività dell'Associazione;
- deliberare sull'eventuale destinazione degli utili, di fondi, riserve o capitali, durante la vita dell'Associazione, qualora ciò sia consentito dalla legge e dal presente statuto;
- deliberare lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio.

L'Assemblea si riunirà ogni qualvolta sarà convocata dal Presidente, anche su richiesta della maggioranza dei consiglieri, ovvero su domanda motivata e sottoscritta da almeno un decimo dei soci.
La convocazione deve pervenire, per iscritto, ai soci almeno quindici giorni prima della data dell'Assemblea, e deve indicare il luogo, il giorno e l'ora sia di prima che di seconda convocazione, e l'ordine del giorno da discutere.
L'adunanza di seconda convocazione non può essere fissata lo stesso giorno stabilito per la prima convocazione.
La convocazione, lo svolgimento e l'intervento all'Assemblea sono consentiti mediante mezzi di telecomunicazione e/o in via elettronica, così come è consentita l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica.

Art. 12 – Quorum strutturale e funzionale – Sede della riunione

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli Associati. Si considera intervenuto all'Assemblea anche chi vi partecipa mediante mezzi di telecomunicazione e/o in via elettronica, o esprime il voto per corrispondenza o in via elettronica.
In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.
Le votazioni si fanno per alzata di mano oppure per appello nominale.
Si voterà a scrutinio segreto quando siano in discussione qualità delle persone, ovvero ne facciano domanda almeno dieci Soci presenti.
La sede della riunione annuale potrà essere scelta secondo criteri di rotazione geografica.

Art. 13 – Assemblea straordinaria

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto e sull'eventuale scioglimento dell'Associazione.
In caso di modifiche statutarie, l'Assemblea è validamente costituita con la presenza dei tre quarti degli Associati e delibera con voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione è richiesta la presenza di almeno la metà degli Associati, con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio è necessario il voto favorevole di almeno tre quarti degli Associati.

Art. 14 – Consiglio Direttivo - Funzioni

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da quattro membri eletti dall'Assemblea ordinaria, rispettivamente appartenenti all'Area sanitaria, all'Area umanistica, all'Area scientifica e tecnologica, all'Area Sociale. Il Presidente, il Segretario, il Tesoriere fanno parte, di diritto, del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo rimane in carica per la durata di tre anni ed è rieleggibile.

Al Consiglio Direttivo sono attribuite le seguenti funzioni:

- la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, in base alle linee direttive ricevute dall'Assemblea;
- l'ammissione all'Associazione di nuovi Soci;
- l'esclusione degli associati;
- la redazione annuale del bilancio consuntivo.

La carica di consigliere non prevede alcun compenso, salvo l'eventuale rimborso delle spese documentate e comunque entro i limiti massimi preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo.

L'assenza ingiustificata di un componente da tre sedute consecutive del Consiglio Direttivo ne comporta la decadenza, che viene dichiarata dal Consiglio stesso nella prima seduta immediatamente successiva.

Al suo posto subentra per il restante periodo del mandato colui che nell'occasione della elezione del Consiglio abbia riportato il maggior numero di voti. In mancanza, l'Assemblea provvede nella prima riunione utili ad eleggere per il restante periodo del mandato il nuovo componente.

Art.15 – Convocazione del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è convocato dal ogni qualvolta questi lo ritenga necessario oppure ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei consiglieri.

La convocazione è fatta mediante lettera, contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno, spedita a tutti i consiglieri almeno otto giorni prima dell'adunanza.

Il Consiglio Direttivo è comunque validamente costituito, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i suoi membri.

Art.16 – Funzionamento del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Segretario; in mancanza di entrambi, da un altro membro del Consiglio, designato dai presenti.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito qualora siano presenti almeno la metà dei suoi membri.

Le deliberazioni del Consiglio sono assunte a maggioranza dei presenti.

In caso di morte o dimissioni di un consigliere prima della scadenza del mandato il Consiglio provvederà alla sua sostituzione mediante cooptazione. Qualora, per qualsiasi motivo, venga a mancare la maggioranza dei consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e dovrà essere rinnovato.

La convocazione, lo svolgimento e l'intervento al Consiglio sono consentiti mediante mezzi di telecomunicazione e/o in via elettronica, così come è consentita l'espressione del voto in via elettronica.

Art.17 – Presidente, Segretario, Tesoriere

Il Presidente è eletto a maggioranza assoluta dei membri dell'Assemblea, tra i suoi componenti, con o senza candidatura annunciata.

In prima votazione e' eletto chi ottiene la maggioranza assoluta degli aventi diritto, con riserva che la nomina sia accettata.

In seconda votazione, si sceglie tra i tra i primi tre, più votati in prima votazione, esclusi coloro che comunicassero rinuncia alla candidatura.

In terza votazione, ha luogo il ballottaggio tra i primi due.

Il Vicepresidente e Segretario e il Tesoriere sono eletti dall'Assemblea, a scrutinio segreto, su proposta del Presidente, e risultano eletti i candidati che, per la rispettiva carica, ottengono il numero maggiore di voti.

E' ammesso una solo voto di preferenza.

Il Presidente (e nel caso di sua assenza o impedimento, il Segretario Vicepresidente) ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio, vigila e cura perché siano attuate le deliberazioni del Consiglio e dell'Assemblea, provvede a quanto si addica alla osservanza delle disposizioni statutarie e della disciplina sociale.

In caso di urgenza può agire con i poteri del Consiglio; le sue deliberazioni così adottate dovranno tuttavia essere sottoposte all'approvazione di quest'ultimo nella prima riunione immediatamente successiva.

Il Segretario svolge i compiti organizzativi e fa l'ordine del giorno, d'intesa con il Presidente.

Il Presidente, il Vicepresidente e il Segretario, il Tesoriere rimangono in carica tre anni e possono essere rieletti solo per un secondo mandato

Titolo III - Patrimonio sociale

Art. 18 – Patrimonio sociale e funzioni del Segretario Tesoriere

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dalle quote associative, da contributi e da ogni altra elargizione, in beni e in denaro, ordinaria e straordinaria fatta a favore dell'Associazione, nonché da lasciti, donazioni, eredità che eventualmente dovessero pervenire all'Associazione.

Il patrimonio è, altresì, costituito dalle entrate derivanti da attività economiche eventualmente realizzate in conformità alle finalità istituzionali dell'Associazione.

Il Segretario Tesoriere amministra il patrimonio dell'Associazione, sottopone al Consiglio gli schemi di bilancio consuntivo, può aprire e amministrare conti correnti postali e bancari. A tal fine ha la firma sociale.

Egli è personalmente responsabile in caso di bilancio in disavanzo.

Art. 19 – Esercizio sociale

L'esercizio sociale va dall'1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno; alla fine di ogni esercizio il Consiglio direttivo procederà alla formazione del rendiconto economico e finanziario che dovrà essere approvato dall'Assemblea da convocarsi entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio. Il rendiconto dovrà essere inviato ai Soci in via elettronica almeno quindici giorni prima della riunione dell'Assemblea convocata per la sua approvazione.

Art.20 – Divieto di distribuzione di utili e di attribuzione di altre utilità agli Associati

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

E' altresì fatto divieto di attribuzione di ogni altra utilità ai Soci

Titolo IV - Durata e scioglimento dell'Associazione e disposizioni finali

Art. 21- Durata e scioglimento dell'Associazione

L'Associazione ha durata illimitata.

In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo sarà devoluto ad altra Associazione con finalità identiche o analoghe, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 22 – Rinvio a norme

Per quanto non espressamente previsto dalle norme del presente statuto si applicano le norme del Codice Civile e le leggi vigenti in materia.

Art. 23 – Norma transitoria.

In prima costituzione, il Presidente, il Vicepresidente e il Segretario sono nominato dai soci fondatori, per la durata di sei mesi.